

PREFAZIONE

Fin dai tempi della Chiesa primitiva invalse la consuetudine di raccogliere in unità i sacri canoni, perché la loro conoscenza, la loro applicazione e fedele osservanza risultassero più facili, in special modo per i sacri ministri, poiché, come già ammoniva il Papa Celestino in una lettera ai Vescovi costituiti nelle Puglie e nella Calabria «a nessun sacerdote è lecito ignorare i suoi canoni» (21 luglio 429. Cf Jaffé² n. 371; Mansi, IV, col. 469); con queste parole è in consonanza il IV Concilio di Toledo (a. 633), il quale, dopo la reintegrazione della disciplina ecclesiastica nel regno dei Visigoti, liberato dall'arianesimo, stabiliva: «i sacerdoti conoscano le Sacre Scritture e i canoni» poiché «l'ignoranza, madre di tutti gli errori, è da evitarsi specialmente nei sacerdoti di Dio» (can. 25; Mansi, X, col. 627).

In realtà, nel corso dei primi dieci secoli fiorirono quasi innumerevoli collezioni di leggi ecclesiastiche, per lo più composte per iniziativa privata, nelle quali erano contenute prevalentemente le norme date dai Concili e dai Romani Pontefici, come pure altre desunte da fonti di minore importanza. A metà del sec. XII tale miriade di collezioni e di norme, non raramente contrarie tra di loro, fu riorganizzata, sempre per iniziativa privata, ad opera del monaco Graziano, in una raccolta unitaria di leggi e di collezioni («Concordia discordantium canonum»). Questa «concordia», che successivamente ebbe il nome di *Decretum Gratiani*, costituì la prima parte di quella grande collezione di leggi della Chiesa che, sull'esempio del *Corpus Iuris Civilis* dell'imperatore Giustiniano, fu chiamata *Corpus Iuris Canonici*, e conteneva le leggi che per circa due secoli erano state emanate dalla suprema autorità dei Romani Pontefici, con l'aiuto di esperti canonisti, denominati i «glossatori». Questo *Corpus* di leggi, oltre al *Decretum Gratiani* nel quale erano contenute le leggi precedenti, consta del *Liber Extra* di Gregorio IX, del *Liber VI* di Bonifacio VIII, delle *Clementinae*, cioè della collezione di Clemente V promulgata da Giovanni XXII, alle quali si aggiungono le *Extravagantes* di tale Papa e le *Extravagantes communes*, decretali di diversi Romani Pontefici mai riunite in una collezione autentica. Il diritto ecclesiastico, compreso in questo corpo di leggi, costituisce il «diritto classico» della Chiesa cattolica e viene comunemente chiamato con tale nome.

A questo Corpo del diritto della Chiesa Latina corrisponde in qualche modo il *Syntagma canonum* o *Corpus canonum Orientale* della Chiesa Greca.

Le leggi che si sono susseguite, soprattutto al tempo della riforma cattolica, ad opera del Concilio di Trento e successivamente ad opera dei vari dicasteri della Curia Romana, non sono mai state raccolte in un'unica collezione; e ciò fu la causa per cui la legislazione sparsa al di fuori del *Corpus Iuris Canonici*, nel prosieguo del tempo, formasse «un immenso cumulo di leggi sovrapposte le une sulle altre», nel quale non solo il disordine, ma anche l'incertezza, congiuntamente con l'inutilità e le lacune di molte leggi, progressivamente misero in grave crisi la stessa disciplina della Chiesa.

A motivo di ciò, già al tempo della preparazione del Concilio Vaticano I era stato chiesto da molti Vescovi, che si approntasse una nuova ed unica collezione di leggi per rendere più praticabile, in modo certo e sicuro, la cura pastorale del popolo di Dio. Questa impresa, non potendo ovviamente essere compiuta dal Concilio stesso, fu assunta posteriormente, e solo per le questioni più urgenti che riguardavano più da vicino la disciplina della Sede Apostolica, con il riordinamento delle leggi della Chiesa. Il Papa Pio X, infine, appena all'inizio del suo Pontificato, se ne occupò personalmente, avendo preso la decisione di riunire e riformare tutte le leggi ecclesiastiche, e ordinò che l'opera, sotto la guida del Card. Pietro Gasparri, fosse finalmente condotta a termine.

In un'impresa così grande e difficile, in primo luogo si presentò da risolvere la questione della forma interna ed esterna della nuova collezione. Messo da parte il sistema di una compilazione, secondo il quale occorreva riportare le singole leggi nel loro prolisso testo originario, sembrò opportuno scegliere il tipo odierno di codificazione, cosicché i testi contenenti una disposizione da proporre furono redatti in nuova e più breve formulazione; inoltre tutta la materia fu ordinata in cinque libri, che imitano sostanzialmente il sistema delle istituzioni del diritto romano *delle persone, delle cose e delle azioni*. L'opera fu compiuta in dodici anni di tempo, con la collaborazione dei periti, dei consultori e dei Vescovi di tutta la Chiesa. L'indole del nuovo Codice è chiaramente enunziata nel proemio al can. 6: «Il Codice ritiene per lo più la disciplina vigente fino ad oggi, sebbene apporti alcune opportune modifiche». Non si trattava quindi di fondare un nuovo diritto, ma principalmente di ordinare secondo un nuovo metodo il diritto vigente fino a quel tempo. Defunto Pio X, questa collezione universale, esclusiva, autentica fu promulgata dal suo successore Benedetto XV il 27 maggio 1917, ed entrò in vigore dal giorno 19 maggio 1918.

Il diritto universale di questo Codice Pio-Benedettino fu ratificato dall'universale consenso, e contribuì grandemente, in questa nostra epoca, alla promozione dell'ufficio pastorale in tutta la Chiesa, che nel frattempo prese nuovo incremento. Tuttavia, sia le condizioni esterne della Chiesa nel mondo contemporaneo, che in pochi decenni sperimentò tante rapide vicissitudini di cose e tanto gravi mutazioni di costumi, sia le interne trasformazioni progressive della comunità ecclesiale, resero necessaria e tanto più urgente quanto più richiesta una nuova riforma delle leggi ecclesiastiche canoniche. Questi «segni dei tempi» furono percepiti chiaramente dal Sommo Pontefice Giovanni XXIII il quale, dando il primo annuncio del Sinodo Romano e del Concilio Vaticano II il 25 gennaio 1959, insieme annunciò anche che questi eventi erano come la preparazione per iniziare l'atteso rinnovamento del Codice.

In realtà però quantunque la Commissione per la revisione del Codice, inaugurato il Concilio Ecumenico, fosse costituita già il 28 marzo 1963, avendo a presidente il Card. Pietro Ciriaci e a segretario il rev.mo don Giacomo Violardo, i membri Cardinali nella riunione del 12 novembre dello stesso anno, insieme con il Presidente, convennero che i veri e propri lavori di revisione dovevano essere differiti, e non potevano iniziare se non dopo la conclusione del Concilio. Infatti la riforma era da impostare secondo i principi e i suggerimenti stabiliti dallo stesso Concilio. Intanto alla Commissione costituita da Giovanni XXIII il suo successore Paolo VI aggiunse, il 17 aprile 1964, settanta consultori, e successivamente nominò altri membri Cardinali e vi chiamò consultori presi da tutto il mondo, i quali dessero il loro contributo nell'attuazione del lavoro. Promosso il rev.mo don Giacomo Violardo all'ufficio di Segretario della Congregazione per la disciplina dei sacramenti, il 24 febbraio 1965 il Sommo Pontefice nominò nuovo segretario della Commissione il rev.mo Padre Raimondo Bidagor S.J., e il 17 novembre dello stesso anno nominò Segretario aggiunto della Commissione il rev.mo don Guglielmo Onclin. Defunto il Card. Ciriaci, il 21 febbraio 1967 fu nominato nuovo Pro-Presidente l'ex Segretario generale del Concilio Vaticano II, l'Arcivescovo Pericle Felici, che il 26 giugno del medesimo anno fu creato cardinale e assunse l'incarico di Presidente della Commissione. Inoltre avendo il rev.mo P. Bidagor raggiunto gli ottanta anni di età il 1 novembre 1973, ed essendosi ritirato dall'incarico di segretario, il 12 febbraio 1975 fu nominato nuovo Segretario della Commissione l'Ecc.mo Mons. Rosalio Castillo Lara S.D.B., Vescovo titolare di Precausa e Coadiutore di Trujillo in Venezuela, e lo stesso, il 17 maggio 1982, essendo prematuramente scomparso il Card. Pericle Felici, fu costituito Pro-Presidente della Commissione.

Verso la fine del Concilio Ecumenico Vaticano II, vi fu una solenne sessione della Commissione, alla presenza del Sommo Pontefice Paolo VI, alla quale parteciparono i Cardinali membri, i Segretari, i consultori e gli ufficiali della Segreteria, costituita nel frattempo, al fine di celebrare la pubblica inaugurazione dei lavori di revisione del Codice. Nell'allocuzione del Sommo Pontefice furono per così dire gettati i fondamenti di tutto il lavoro e in particolare venne ricordato che il Diritto Canonico promana dalla natura stessa della Chiesa, la sua radice è situata nella potestà di giurisdizione conferita da Cristo alla Chiesa, il suo fine è da collocare nella cura delle anime per conseguire la loro salvezza eterna; inoltre si illustra l'indole del diritto della Chiesa, si rivendica la sua necessità contro le più diffuse obiezioni, si accenna alla storia dell'evoluzione del diritto e delle collezioni, e infine soprattutto si mette in luce la necessità urgente della nuova revisione, affinché la disciplina della Chiesa sia opportunamente adeguata alle mutate condizioni della realtà.

Il Sommo Pontefice poi indicò alla Commissione due elementi, che presiedessero a tutto il lavoro. Anzitutto, non si trattava solamente di un nuovo riordinamento delle leggi, come si era fatto nell'elaborazione del Codice Pio-Benedettino, ma si trattava anche e soprattutto di riformare le norme adattandole alla nuova mentalità e alle nuove necessità, benché l'antico diritto dovesse fornire il fondamento. In secondo luogo dovevano essere tenuti presenti in questa opera di revisione tutti i Decreti e gli Atti del Concilio Vaticano II, trovandosi in essi i lineamenti propri del rinnovamento legislativo, sia per il fatto che erano state emanate delle norme, che riguardavano direttamente i nuovi istituti e la disciplina ecclesiastica, sia anche perché appariva necessario che le ricchezze dottrinali di questo Concilio, che molto avevano contribuito alla vita pastorale, proiettassero le loro conseguenze e avessero il loro necessario complemento anche nella legislazione canonica.

Con ripetute allocuzioni, consigli e disposizioni, anche negli anni seguenti, i predetti due elementi furono costantemente richiamati ai membri della Commissione dal Sommo Pontefice, che non cessò mai di dirigere e di seguire assiduamente tutto il lavoro.

Affinché le sottocommissioni o i gruppi di studio potessero in modo organico affrontare l'opera, prima di tutto era necessario che venissero enucleati e approvati alcuni principi di fondo, che stabilissero l'iter da seguire in tutto il lavoro di revisione del Codice. Il gruppo centrale dei consultori preparò il testo di un documento, che per ordine del Sommo Pontefice nell'ottobre 1967 fu sottoposto allo studio dell'assemblea generale del Sinodo dei Vescovi. Con un consenso pressor-

ché unanime furono approvati questi principi: 1) Nel rinnovamento del diritto è da conservare l'indole giuridica del nuovo Codice, così come è postulata dalla stessa natura sociale della Chiesa. Perciò spetta al Codice offrire norme affinché i fedeli, nel condurre una vita cristiana, siano fatti partecipi dei beni offerti dalla Chiesa, per condurli alla salvezza eterna. E perciò a questo fine il Codice deve definire e tutelare i diritti e gli obblighi di ciascun fedele verso gli altri e verso la società ecclesiastica, in quanto si riferiscono al culto di Dio e alla salvezza delle anime. 2) Ci sia uno stretto coordinamento tra foro esterno e foro interno, che è proprio della Chiesa e che per secoli ebbe vigore, in modo che sia evitato ogni conflitto tra i due. 3) Per favorire al massimo la cura pastorale delle anime, nel nuovo diritto, oltre alla virtù della giustizia si abbiano presenti anche la carità, la temperanza, l'umanità, la moderazione, con le quali si realizzi l'equità, non solo nell'applicazione delle leggi da parte dei pastori delle anime, ma nella stessa legislazione, e di conseguenza si tralascino le norme più severe, anzi si ricorra piuttosto alle esortazioni e allo stile di persuasione, ove non c'è la necessità di osservare lo stretto diritto per il bene pubblico e per la disciplina generale della Chiesa. 4) Affinché il Supremo Legislatore e i Vescovi prestino la loro concorde opera nella cura delle anime e l'ufficio dei pastori appaia in forma più positiva, diventino ordinarie le facoltà di dispensa dalle leggi generali che finora erano considerate facoltà straordinarie, riservando alla Suprema Autorità della Chiesa universale e alle altre autorità superiori soltanto quelle cause che, per il bene comune, esigano una eccezione. 5) Si badi opportunamente al principio che deriva dal precedente, e che si chiama il principio di sussidiarietà, da applicare tanto più nella Chiesa, in quanto l'ufficio dei Vescovi con le potestà annesse è di diritto divino. In forza di questo principio, mentre si mantengono l'unità legislativa e il diritto universale e generale, si propugnano anche la convenienza e la necessità di provvedere all'utilità dei singoli istituti, in modo speciale, attraverso i diritti particolari e una sana autonomia della potestà esecutiva particolare ad essi riconosciuta. Fondandosi adunque sul medesimo principio, il nuovo Codice demandi, sia ai diritti particolari, sia alla potestà esecutiva, ciò che non è necessario all'unità della disciplina della Chiesa universale, cosicché si provveda opportunamente al cosiddetto sano «decentramento», allontanando il pericolo della disgregazione o della costituzione di Chiese nazionali. 6) Per la fondamentale uguaglianza di tutti i fedeli e per la diversità degli uffici e delle funzioni, fondata nello stesso ordine gerarchico della Chiesa, è opportuno che gli stessi diritti delle persone siano in modo idoneo definiti e tutelati. Ciò contribuirà a far più chiaramente apparire l'esercizio dell'autorità come un servizio, in modo che il suo uso sia rafforzato e siano ri-

mossi gli abusi. 7) Affinché poi questi provvedimenti siano adeguatamente applicati alla prassi, è necessario che venga dedicata ogni cura all'ordinamento della procedura che tende a tutelare i diritti soggettivi. Nel rinnovare perciò il diritto si provveda a ciò che finora mancava in tale settore, cioè ai ricorsi amministrativi e all'amministrazione della giustizia. Per ottenere tali risultati, è necessario che si distinguano chiaramente le varie funzioni della potestà ecclesiastica, cioè la funzione legislativa, amministrativa e giudiziale, e che si definisca con precisione quali funzioni debbano essere singolarmente esercitate dai vari organismi. 8) In qualche modo è da rivedere il principio della permanenza dell'indole territoriale nell'esercizio del governo ecclesiastico; le ragioni dell'odierno apostolato sembrano raccomandare unità giurisdizionali personali. Si stabilisca perciò nel nuovo Codice il principio, secondo il quale di norma generale la porzione del popolo di Dio da reggersi sia determinata dal territorio; ma nulla impedisce che ove l'utilità lo richieda, altre ragioni, almeno contemporaneamente alla ragione territoriale, si possano ammettere come criteri per determinare una comunità di fedeli da governare. 9) Circa il diritto coattivo al quale la Chiesa in quanto società esterna, visibile e indipendente non può rinunciare, le pene siano generalmente *ferendae sententiae*, e si infliggano e si rimettano solo nel foro esterno. Le pene *latae sententiae* siano ridotte a pochi casi, da infliggere solo contro gravissimi delitti. 10) Infine, come tutti unanimemente ammettono, la nuova disposizione sistematica del Codice, postulata dal rinnovamento, si può progettare fin dall'inizio, ma non si può ancora definire e stabilire esattamente. Si dovrà perciò compiere solo dopo una sufficiente revisione delle singole parti, anzi solo allorché quasi tutta l'opera sarà conclusa.

Da questi principi, dai quali era necessario fosse diretto l'*iter* di revisione del nuovo Codice, risulta manifestamente la necessità di applicare passo a passo la dottrina sulla Chiesa enunciata dal Concilio Vaticano II, dal momento che essa stabilisce che non ci si debba solamente riferire alle dimensioni esterne e sociali del Corpo Mistico di Cristo, ma anche e soprattutto alla sua intima vita.

E in realtà i consultori nell'elaborare il nuovo testo del Codice sono stati come condotti per mano da questi principi.

Nel frattempo, attraverso una lettera inviata il 15 gennaio 1966 dall'Em.mo Cardinale Presidente della Commissione ai Presidenti delle Conferenze Episcopali, tutti i Vescovi dell'orbe cattolico sono stati invitati a proporre voti e suggerimenti sullo stesso *ius condendum* e sul modo con il quale occorresse impostare le relazioni tra le Conferenze Episcopali e la stessa Commissione, per ottenere la massima cooperazione in tale settore per il bene della Chiesa. Inoltre fu richiesto

che fossero inviati alla Segreteria della Commissione nomi di periti, i quali a giudizio dei Vescovi eccellessero maggiormente per dottrina nelle singole regioni, indicando anche la loro specifica competenza, in modo che tra di essi potessero essere scelti e nominati i consultori e i collaboratori. Infatti, fin dall'inizio e poi successivamente nello svolgimento dei lavori, oltre agli Em.mi membri furono cooptati tra i consultori della Commissione Vescovi, sacerdoti, religiosi, laici, esperti di diritto canonico, di teologia, di cura pastorale delle anime e di diritto civile, presi da tutto il mondo cristiano, affinché portassero il loro contributo alla preparazione del nuovo Codice. Per tutto il tempo dei lavori, prestarono la loro opera con la Commissione, come membri, consultori o in ogni caso come collaboratori, 105 Padri Cardinali, 77 arcivescovi e vescovi, 73 presbiteri secolari, 47 presbiteri religiosi, 3 religiose, 12 laici, provenienti dai cinque continenti e da 31 nazioni.

Anzi, già prima dell'ultima sessione del Concilio Vaticano II, il 6 maggio 1965, i consultori della Commissione furono convocati in una sessione privata nella quale, col consenso del Sommo Pontefice, il Presidente della Commissione affidò al loro studio tre questioni fondamentali: fu cioè richiesto, se fosse necessario preparare uno o due Codici, il Latino e l'Orientale; quale ordine di lavori fosse da preferire nella sua redazione, ossia in quale modo la Commissione e i suoi organismi dovessero procedere; infine in quale modo si potesse dividere il lavoro da affidare a varie sottocommissioni che operassero contemporaneamente. Su queste questioni dai tre gruppi appositamente costituiti furono fatte precise relazioni, che furono trasmesse a tutti i membri.

Circa le medesime questioni gli Em.mi membri della Commissione celebrarono il 25 novembre 1965 la loro seconda sessione nella quale furono pregati di rispondere ad alcuni dubbi in proposito.

Quanto all'ordinamento sistematico del nuovo Codice, dal voto del gruppo centrale dei consultori, che si radunarono dal 3 al 7 aprile 1967, fu ricavato un principio da proporre al Sinodo dei Vescovi. Dopo la sessione del Sinodo, sembrò opportuno costituire, nel mese di novembre 1967, uno speciale gruppo di consultori, che si dedicassero allo studio dell'ordine sistematico. Nella riunione di tale gruppo avutasi all'inizio del mese di aprile 1968, tutti furono concordi sulla necessità di non accogliere nel nuovo Codice né le leggi propriamente liturgiche, né le norme circa i processi di beatificazione e canonizzazione, né le norme circa le relazioni della Chiesa *ad extra*. Piacque pure a tutti che nella parte ove si trattava del Popolo di Dio si collocasse lo statuto personale di tutti i fedeli e si trattasse distintamente delle potestà e delle facoltà che riguardano l'esercizio dei diversi uffici e delle diver-

se funzioni. Tutti infine convennero che non si poteva nel nuovo Codice conservare integralmente la struttura dei libri del Codice Pio-Benedettino.

Nella terza sessione degli Em.mi membri della Commissione, svoltasi il 28 maggio 1968, i Padri Cardinali approvarono, quanto alla sostanza, una provvisoria disposizione dei gruppi di lavoro, già costituiti in precedenza, secondo il nuovo ordine seguente: «L'ordinamento sistematico del Codice», «Le norme generali», «La sacra Gerarchia», «Gli istituti di perfezione», «I laici», «Le persone fisiche e morali in genere», «Il matrimonio», «I sacramenti, eccetto il matrimonio», «Il magistero ecclesiastico», «Il diritto patrimoniale della Chiesa», «I processi», «Il diritto penale».

Gli argomenti del gruppo «Le persone fisiche e giuridiche» (poiché tale fu in seguito il nome) confluirono nel Libro «Le norme generali». Così parve opportuno costituire un gruppo «I luoghi e tempi sacri e il culto divino». In ragione di una più ampia competenza furono cambiati i titoli degli altri gruppi: il gruppo «I laici» assunse il nome «I diritti e le associazioni dei fedeli e i laici»; il gruppo «I religiosi» fu chiamato «Gli istituti di perfezione» e infine «Gli istituti di vita consacrata attraverso la professione dei consigli evangelici».

È opportuno ora ricordare brevemente le modalità principali del metodo che fu usato per più di 16 anni nel lavoro di revisione: i consultori dei singoli gruppi con la massima dedizione prestarono la loro opera egregia, guardando solo al bene della Chiesa, sia nel preparare per scritto i voti circa le parti del proprio schema, sia nella discussione durante le sessioni, che in periodi determinati si svolgevano a Roma, sia nell'esame delle osservazioni, dei voti e dei pareri che pervenivano alla Commissione sullo stesso schema. Questo era il modo di procedere: si presentava ai singoli consultori, che in numero da otto a quattordici costituivano i singoli gruppi di studio, l'argomento che, fondato sul diritto del Codice vigente, era da sottoporsi a revisione. Ognuno, dopo l'esame delle questioni, trasmetteva per iscritto il suo voto alla Segreteria della Commissione, e una copia di esso veniva consegnata al relatore e, se il tempo lo permetteva, a tutti i membri del gruppo. Nelle sessioni di studio, che si avevano a Roma secondo un calendario dei lavori, convenivano i consultori del gruppo, e, su proposta di un relatore, si analizzavano e valutavano tutte le questioni ed opinioni finché il testo dei canoni, anche per parti, non venisse determinato con voto e redatto in schema. Nella sessione prestava aiuto al relatore un ufficiale, che fungeva da attuario.

Il numero di sedute per ogni gruppo era maggiore o minore secondo gli argomenti concreti, e i lavori si protravevano per anni.

Si avevano pure, specialmente negli anni seguenti, dei gruppi misti, costituiti affinché fossero discussi da alcuni consultori provenienti da vari gruppi gli argomenti che direttamente riguardavano più gruppi e che occorreva risolvere con concorde parere.

Conclusa la elaborazione di alcuni schemi, ad opera dei gruppi di studio, furono chieste concrete indicazioni dal Supremo Legislatore in ordine al susseguente *iter* da seguire nel lavoro; *iter* che, secondo le norme allora impartite era il seguente:

Gli schemi, insieme con una relazione esplicativa, venivano inviati al Sommo Pontefice, il quale stabiliva se si dovesse procedere alla consultazione. Ottenuto tale permesso, gli schemi a stampa erano sottomessi all'esame di tutto l'Episcopato del mondo e degli altri organismi di consultazione (cioè dei Dicasteri della Curia Romana, delle Università e Facoltà ecclesiastiche e dell'Unione dei Superiori Generali), affinché gli stessi organismi, entro un tempo prudentemente stabilito – non meno di sei mesi – curassero di esprimere il loro parere. Contemporaneamente gli schemi venivano inviati agli Em.mi membri della Commissione, affinché partendo da questo stadio dei lavori facessero le loro osservazioni sia generali sia particolari.

Ecco l'ordine secondo il quale gli schemi furono inviati alla consultazione: nel 1972: lo schema «Sulla procedura amministrativa»; nel 1973: «Sulle sanzioni nella Chiesa»; nel 1975: «Sui sacramenti»; nel 1976: «Sul modo di procedere per la tutela dei diritti ossia dei processi»; nel 1977: «Sugli istituti di vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici»; «Sulle norme generali»; «Sul popolo di Dio»; «Sulla funzione di insegnare della Chiesa»; «Sui luoghi e sui tempi sacri e sul culto divino»; «Sul diritto patrimoniale della Chiesa».

Senza dubbio il Codice di Diritto Canonico rinnovato non si sarebbe potuto preparare senza l'inestimabile e continua cooperazione che offrirono alla Commissione le numerose e validissime osservazioni, di indole specialmente pastorale, inviate dai Vescovi e dalle Conferenze Episcopali. I Vescovi infatti fecero moltissime osservazioni scritte, sia generali circa gli schemi considerati globalmente, sia particolari circa i singoli canoni.

Furono inoltre di grande utilità anche le osservazioni, fondate sulla loro esperienza circa il governo centrale della Chiesa, che furono inviate dalle Sacre Congregazioni, dai Tribunali e dagli altri organismi della Curia Romana, come pure le proposte di indole scientifica e tecnica ed i suggerimenti presentati dalle Università e dalle Facoltà Ecclesiastiche, riflettenti le diverse scuole e i diversi modi di pensare.

Lo studio, l'esame e la discussione collegiale di tutte le osservazioni generali e particolari, che furono trasmesse alla Commissione, comportarono in verità un faticoso ed immenso lavoro, che si protrasse per sette anni. La Segreteria della Commissione curò puntualmente che tutte le osservazioni, proposte e suggerimenti fossero ordinatamente disposte e sintetizzate: esse, dopo che erano state trasmesse ai consultori e da essi attentamente esaminate, successivamente venivano sottoposte a discussione nelle sessioni collegiali di lavoro dei dieci gruppi di studio.

Non vi fu osservazione che non sia stata valutata con la massima cura e diligenza. Ciò fu fatto anche quando si trattava di osservazioni tra di loro contrarie (ciò che accadde non raramente), avendo presente non solo il loro peso sociologico (cioè il numero degli organismi di consultazione e delle persone che le proponevano), ma soprattutto il loro valore dottrinale e pastorale e la loro coerenza con la dottrina e con le norme applicative del Concilio Vaticano II e col Magistero pontificio, come pure, per quanto riguarda le specifiche modalità tecniche e scientifiche, la necessaria congruenza col sistema giuridico canonico. Che anzi, ogniquale volta emergeva un dubbio ovvero si trattava di cose di maggiore importanza, allora si richiedeva il parere degli Em.mi membri della Commissione riuniti in sessione plenaria. Negli altri casi, attesa la specifica materia della quale si discuteva, si consultava anche la Congregazione per la dottrina della fede e gli altri dicasteri della Curia Romana. Molte correzioni e modifiche furono infine introdotte negli schemi precedenti, su domanda oppure su suggerimento dei Vescovi e degli altri organismi di consultazione, cosicché alcuni schemi risultarono profondamente rinnovati o corretti.

Rifatti perciò tutti gli schemi, la Segreteria della Commissione ed i consultori si dedicarono ad un ulteriore ponderoso lavoro. Si trattava infatti di curare l'interno coordinamento di tutti gli schemi, di assicurare la loro uniformità terminologica soprattutto sotto l'aspetto tecnico-giuridico, di redigere i canoni in formule brevi e sintetiche, ed infine di stabilire definitivamente la disposizione sistematica, affinché tutti i singoli schemi, preparati dai distinti gruppi, confluissero in un unico Codice coerente in ogni sua parte.

La nuova disposizione sistematica, che nacque come spontaneamente mano a mano che il lavoro maturava progressivamente, si fonda su due principi, di cui uno riguarda la fedeltà ai principi generali già precedentemente stabiliti dal gruppo centrale di studio, l'altro una utilità pratica, affinché il nuovo Codice si possa facilmente comprendere ed utilizzare non solo dai periti, ma anche dai Pastori, anzi da tutti i fedeli.

Il nuovo Codice consta adunque di sette libri, che portano questi titoli: *Norme generali, Il popolo di Dio, La funzione di insegnare della Chiesa, La funzione di santificare della Chiesa, I beni temporali della Chiesa, Le sanzioni nella Chiesa, I processi*. Quantunque dalla differenza dei titoli apposti ai singoli libri del vecchio e del nuovo Codice appaia già chiara la differenza tra i due sistemi, tuttavia ancor più la novità dell'ordine sistematico apparirà dalle parti, dalle sezioni, dai titoli e dai sottotitoli. In ogni caso si può avere per certo che la nuova disposizione non solo corrisponde meglio dell'antica alla materia e all'indole propria del diritto canonico ma, ciò che è di maggiore importanza, soddisfa maggiormente all'ecclesiologia del Concilio Vaticano II e ai principi da essa promananti che furono proposti fin dall'inizio della revisione.

Lo schema stampato di tutto il Codice, il 29 giugno 1980, nella solennità dei santi Pietro e Paolo, fu presentato al Sommo Pontefice, il quale ordinò che fosse mandato ai singoli Cardinali membri della Commissione per l'esame e il giudizio definitivo. E per mettere ancor maggiormente in luce la partecipazione di tutta la Chiesa in questa ultima fase dei lavori, il Sommo Pontefice decretò che si dovessero aggiungere alla Commissione altri membri, Cardinali e Vescovi, scelti da tutta la Chiesa – su proposta delle Conferenze Episcopali o dei gruppi di Conferenze – in modo che la Commissione fu così aumentata al numero di 74 membri. Essi, all'inizio del 1981, inviarono moltissime osservazioni, che successivamente furono sottoposte ad accurato esame, a studio diligente e a collegiale discussione dalla Segreteria della Commissione, con la collaborazione di consultori particolarmente esperti nelle singole materie di cui si trattava. La sintesi di tutte le osservazioni, con le risposte date dalla Segreteria e dai consultori, fu trasmessa ai membri della Commissione nell'agosto del 1981.

La sessione plenaria, convocata per ordine del Sommo Pontefice, per deliberare di tutto il testo del nuovo Codice e per dare il voto definitivo, fu celebrata dal 20 al 28 ottobre 1981 nell'aula del Sinodo dei Vescovi. In essa fu intrapresa la discussione soprattutto di sei questioni di maggiore peso e importanza, ma anche di altre questioni proposte da almeno dieci Padri. Al termine i Padri risposero, con unanime consenso, «Placet» al quesito: «*se piaceva ai Padri, dopo l'esame dello schema del CIC effettuato nella sessione plenaria e dopo gli emendamenti in esso già introdotti, che lo stesso schema, inserite le osservazioni che nella plenaria avevano ottenuto la maggioranza, considerate attentamente anche le altre osservazioni, e fatta una opportuna revisione quanto allo stile ed al latino (incarichi che vengono affidati al Presidente ed alla Segreteria), si riteneva degno di essere*

quanto prima presentato al Sommo Pontefice, per la promulgazione da stabilirsi nel tempo e nel modo che Egli credesse opportuno».

Il testo integrale del Codice, in tal modo riformato e approvato, aumentato di quei canoni dello schema di Legge Fondamentale della Chiesa, che in ragione della materia occorreva inserire nel Codice, migliorato nello stile latino, fu finalmente ristampato e presentato al Sommo Pontefice il 22 aprile 1982 affinché si potesse procedere alla promulgazione.

Il Sommo Pontefice, personalmente, con l'aiuto di alcuni esperti e udito il Pro-Presidente della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico, esaminò questo ultimo schema e, soppesata ogni cosa, decretò che il nuovo Codice fosse da promulgare il 25 gennaio 1983, ovverossia nell'anniversario del primo annunzio dato da Papa Giovanni XXIII sulla revisione del Codice.

Dal momento quindi che la Commissione Pontificia a ciò costituita, dopo quasi vent'anni ha assolto un compito invero difficile ad essa affidato, è ora a disposizione dei Pastori e dei fedeli il nuovissimo diritto della Chiesa, che non manca di semplicità, di perspicuità, di armonia interna e di profonda scienza giuridica; inoltre, essendo non alieno dalla carità, dall'equità, dall'umanità ed essendo pienamente permeato di vero spirito cristiano, cerca di rispondere all'indole esterna e interna data divinamente alla Chiesa, ed insieme intende provvedere alle condizioni ed alle necessità della Chiesa stessa nel mondo contemporaneo. Che se, per le accelerate trasformazioni dell'odierna società umana, alcune norme già nel periodo della codificazione risultarono meno perfette e avranno in seguito bisogno di revisione, la Chiesa gode di tanta ricchezza di forze che, non diversamente dai tempi passati, è in grado di riprendere la via del rinnovamento delle leggi della sua vita. Ora però non si può più ignorare la legge; i Pastori possono usufruire di sicure norme, per dirigere rettamente l'esercizio del loro sacro ministero; per mezzo del Codice è consentito ad ognuno di conoscere i propri diritti ed obblighi, e viene preclusa la via ad ogni arbitrio nell'agire; gli abusi che eventualmente per carenza di leggi fossero invalsi nella disciplina ecclesiastica si potranno più facilmente estirpare e prevenire; tutta l'attività apostolica, gli istituti e le iniziative hanno ormai le basi per progredire speditamente e per essere promosse, poiché un sano ordinamento giuridico è senza dubbio necessario perché la comunità ecclesiastica si consolidi, cresca e fiorisca. Lo conceda Iddio benignissimo, per l'intercessione della Beatissima Vergine Maria, Madre della Chiesa, di san Giuseppe suo Sposo, patrono della Chiesa, e dei santi Pietro e Paolo.